



Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe
(Ente Morale Decreto del Ministero dell'Interno 19 luglio 1999)

Spett.le **SENATO DELLA REPUBBLICA**
GIUNTE E COMMISSIONI PARLAMENTARI
12° COMMISSIONE PERMANENTE
IGIENE E SANITA'

Alla cortese attenzione del Presidente
De Biasi Emilia Grazia

Con la presente la scrivente ANUSCA – Associazione Nazionale degli Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe, associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale, individuata come tale dall'art. 3 del D.P.R. n. 396/2000, dall'art. 1 ter, comma 1, del d.l. 392/2000 e dal D.M. 20 agosto 2002, è ad intervenire in ordine al disegno di legge AS 1611 "Disciplina delle attività funerarie" di iniziativa parlamentare del Senatore Stefano Vaccari, presentato in conferenza stampa in data 8 ottobre 2014 in Senato.

Tale testo, assegnato alla 12° Commissione Permanente (Igiene e Sanità) in sede referente il 13 gennaio 2015, in data 12 maggio 2015 ha visto l'avvio dell'esame ad opera della relatrice Sen. Maturani; apprendiamo che, al termine di tale esame, su proposta della Presidente De Biasi, la 12° Commissione ha convenuto di svolgere un ciclo di audizioni informali, finalizzato all'acquisizione di elementi informativi in ordine alle tematiche trattate dal testo.

A questa Associazione premono gli aspetti del testo connessi con l'attività dell'ufficiale dello stato civile e dell'ufficio polizia mortuaria, in particolare per quanto riguarda la materia del trasporto funebre, della cremazione, della dispersione delle ceneri e dell'affidamento dell'urna cineraria, non escludendo che, specie nei comuni di dimensioni contenute, gli stessi ufficiali di stato civile sono chiamati a svolgere servizi inerenti il trasporto funebre ed i servizi cimiteriali.

Il quotidiano contatto con gli operatori funebri e con i cittadini utenti ci pone nella condizione di affrontare numerose situazioni per le quali i riferimenti normativi non sono chiari o si prestano ad interpretazioni, così da ingenerare spesso contenziosi o disparità di trattamento verso i cittadini utenti. Questo ci consente di rilevare come anche il testo del disegno di legge presentato lasci irrisolte numerose problematiche, che per praticità andremo ad illustrare seguendo l'ordine degli articoli del DDL in esame, ponendo attenzione in particolare agli aspetti che vertono sulla materia di interesse per gli uffici di stato civile e di polizia mortuaria, pur consapevoli che emergono perplessità anche per quanto riguarda i non ben definiti contorni dell'attività dell'ATOC ed i compiti residuali dei comuni, nonchè dei controlli affidati all'autorità sanitaria.

In particolare:



Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe
(Ente Morale Decreto del Ministero dell'Interno 19 luglio 1999)

Osservazione n. 1: Art. 2 – (Definizioni)

Viene introdotta nell'ordinamento statale la distinzione, già comparsa nelle primissime normative regionali, tra "salma" e "cadavere". Nelle normative regionali la distinzione era stata inserita quale premessa necessaria per introdurre poi la possibilità di autorizzare il trasferimento del corpo della persona deceduta dal luogo di decesso ad altro luogo, a "cassa aperta", a semplice richiesta dei familiari, che desiderano svolgere le esequie in un luogo più appropriato o semplicemente più comodo, così come peraltro previsto all'art. 7 del DDL.

Il testo, così come formulato nel DDL, presenterebbe già una difficoltà applicativa, in quanto l'espressione "a) per «salma» si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino a **ventiquattro ore dalla constatazione di decesso e/o prima dell'accertamento di morte;** b) per «cadavere» si intende la salma, **dopo le ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o una volta eseguito l'accertamento di morte**" contiene due termini temporali non convergenti, dal momento che l'accertamento di morte avviene per norma in un tempo variabile tra le 15 e le 30 ore dal decesso (tranne un paio di eccezioni regionali).

Così come formulato, è facile prevedere come il dettato normativo proposto si presti a diverse interpretazioni e che in sede di applicazione potrà generare difformità di attuazione, con conseguenti sperequazioni e contenziosi, che inevitabilmente ricadranno sui cittadini-utenti.

Qualora si intenda mantenere questa distinzione tra "salma" e "cadavere", quindi, si suggerisce di eliminare il riferimento temporale all'**accertamento di morte**, lasciando unicamente il termine, certo, delle 24 ore, ovvero il limite ordinario del periodo di osservazione, già contenuto sia nell'art. 8 del D.P.R. n. 285/1990 (Regolamento di Polizia Mortuaria) che nell'art. 74 del D.P.R. n. 396/2000 (Regolamento dello Stato Civile).

A nostro avviso, comunque, questa distinzione tra "salma" e "cadavere" non è di alcuna utilità, anzi, laddove introdotta e determinata dal termine temporale dell'accertamento di morte, si è rivelata controproducente, tant'è che le ultime Regioni che hanno legiferato in materia non l'hanno più proposta. Le maggiori richieste di trasferimento della salma dal luogo di decesso ad altro luogo si realizzano per i deceduti all'ospedale che vengono trasferiti nella propria abitazione. In genere sui deceduti in ospedale viene sistematicamente eseguito l'accertamento di morte mediante ECG (tanatogramma), per cui da quel momento non sarebbero più salma, il cui trasferimento è autorizzabile dal medico, ma cadavere, il cui trasporto è autorizzabile solo dagli uffici comunali, che hanno orari di servizio limitati e difficilmente compatibili con gli orari della morte.

Su suggerisce, pertanto, di sopprimere al punto a) dell'art. 2, comma 1, le parole "**e/o prima dell'accertamento di morte**" ed al punto b) le parole "**o una volta eseguito l'accertamento di morte**".

Osservazione n. 2 - Art. 2 – Definizioni

c) per «resto mortale» si intende un cadavere, **in qualunque stato di trasformazione, (...)**

Questa definizione contrasta con quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. n. 254/2003 che all'art. 3, c. 1, lett. b) prevede:

b) **resti mortali: gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a 10 e 20 anni.**

L'eliminare il riferimento alla "incompleta scheletrizzazione" sottintende che siano ricompresi anche i resti ossei, mentre le sole ossa hanno destinazioni, trattamenti e disciplina assai diversi. Le ossa



Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe

(Ente Morale Decreto del Ministero dell'Interno 19 luglio 1999)

sono di norma avviate all'ossario comune, mentre i resti mortali necessitano di ulteriore sepoltura o di cremazione.

Osservazione n. 3 - Art. 2 – Definizioni

f) per «attività necroscopiche» si intendono quelle poste in essere in via obbligatoria da parte:

1) del comune, in forma singola od associata, che provvede:

(...)

1.2. su disposizione dell'autorità giudiziaria, o anche dell'autorità sanitaria per esigenze igienico-sanitarie, quando si debba provvedere alla raccolta e al trasporto di una salma o di un cadavere in obitorio, deposito di osservazione, servizio mortuario, di Servizio sanitario nazionale;

A nostro avviso sarebbe il caso di chiarire bene che è il Comune che deve sostenere i costi della raccolta e del trasporto, dal momento che oggi la norma esistente non è chiara e ciò genera numerosi contenziosi.

Osservazione n. 4 - Art. 2 – Definizioni

h) (...) Sono esclusi dalla nozione di trasporto funebre:

3) il trasporto di resti mortali, anche plurimo, di contenitori di resti mortali, svolto da qualunque soggetto incaricato allo scopo e in possesso della autorizzazione comunale al trasporto singolo o cumulativo;

Il trasporto di resti mortali, come definiti dal D.P.R. 254/2003 succitato, necessita delle misure precauzionali igieniche. Queste già ora non servono per le ossa, ma non vanno confusi i resti mortali con i resti ossei (ossa). Dal momento che per il trasporto dei resti mortali servono le misure precauzionali igieniche, è sbagliato escluderlo dalla nozione di trasporto funebre.

Osservazione n. 5 - Art. 4 - (Requisiti dell'impresa funebre e dei soggetti ad essa collegati)

Il comma 11, opportunamente, chiarisce la posizione delle imprese funebre straniere comunitarie.

Non è infrequente che invece allo sportello si presentino imprese funebri provenienti da Paesi extracomunitari, con conseguente incertezza sulla loro legittimazione ad operare in Italia e sugli eventuali controlli da svolgere. Sarebbe opportuno disciplinare anche queste eventualità.

Osservazione n. 6 - Art. 7 - (Trasporti funebri)

*1. Il trasporto di salma può avvenire, se richiesto dai familiari o dai conviventi, dal luogo di decesso all'abitazione di residenza o domicilio, al deposito di osservazione, alla casa funeraria, **alla sala del commiato (...)***

La sala del commiato, come definita all'art. 2 (lett. g, n. 2), ospiterebbe solo i defunti "a feretro chiuso", quindi non la salma che non può essere che a feretro aperto. Probabilmente si intendeva "alla casa funeraria".

Inoltre, sarebbe il caso a nostro avviso di precisare che la certificazione medica che autorizza il trasferimento della salma è titolo sufficiente ad eseguire il trasporto "a feretro aperto", senza bisogno di ulteriori autorizzazioni comunali (purtroppo in alcune Regioni si interpreta così).

Osservazione n. 7 - Art. 7 - (Trasporti funebri)

(...)

7. Previa specifica autorizzazione comunale rilasciata di volta in volta...

Non è precisato qual è il Comune che deve rilasciare l'autorizzazione al trasporto. Poiché alcune Regioni hanno introdotto norme diversificate, sarebbe opportuno precisare:



Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe
(Ente Morale Decreto del Ministero dell'Interno 19 luglio 1999)

7. *Previa specifica autorizzazione comunale rilasciata di volta in volta dal comune di decesso ...*

Osservazione n. 8 - Art. 18 - (Scelte ed autorizzazioni concernenti la cremazione)

Comma 1 - Ottima la premessa; finalmente si mira a superare le disparità di trattamento conseguenti alle tante e diverse discipline regionali.

Comma 2 – Gli artt. 89 e 83 del D.P.R. n. 285/1990 consentono l'esumazione / estumulazione straordinaria anche per la cremazione. Nel caso di cremazione di cadavere derivante da pregressa sepoltura, ma prima del termine di 10 o 20 anni previsto dall'art. 3 del D.P.R. n. 254/2003, la competenza ad autorizzare la cremazione deve far capo all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove il cadavere era sepolto, come peraltro già era indicato nella circolare del Ministero Sanità n. 24 del 24 giugno 1993. In più, la certificazione medica che esclude il sospetto di reato non può che essere rilasciato dall'Azienda Sanitaria Locale del luogo di decesso, che ne detiene l'annotazione nel registro delle cause di morte.

L'attuale assenza di disposizioni cogenti genera incertezze applicative, diatribe e contenziosi. Pertanto in coda **al punto 1)** dell'art. 3 della legge 130/2001 a nostro avviso si potrebbe aggiungere, dopo il periodo che chiude con “...recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.”:

“In caso di cadavere derivante da esumazioni o estumulazioni straordinarie, la cremazione è autorizzata dall'ufficiale dello stato civile in cui si trova il cimitero; la certificazione medica che esclude il sospetto di reato è rilasciata dall'Autorità Sanitaria del luogo di decesso, sulla scorta delle registrazioni eseguite a norma dell'art. 1, c. 8, del D.P.R. n. 285/1990.”

Al punto 2:

*“2. Lett. c): c) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà scritta ed avente data certa, da parte del defunto, la volontà propria del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile **del comune di decesso o di residenza**. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile di comune diverso da quello del decesso, questi inoltra tempestivamente il relativo **processo verbale** all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso. **In difetto di coniuge e parenti di primo grado, al coniuge è equiparata la persona con cui il defunto abbia avuto stabile convivenza in via continuativa da almeno due anni;***

A parte che la scelta di far valere la volontà propria del coniuge o dei parenti contrasta con i recenti orientamenti giurisprudenziali (vedasi sentenza TAR Veneto n. 884/2013 del 21 giugno 2013) l'ultimo capoverso assegna alla persona convivente una posizione che viene dopo i parenti di primo grado, quindi non è equiparata al coniuge.

Peraltro, nel caso di approvazione (in corso) della legge sulle **unioni civili**, questa disposizione andrebbe necessariamente rivista.

Anche la forma della dichiarazione, identificata come “processo verbale”, già presente nel testo vigente della legge 130/2001, continua a generare difformità di comportamento, tant'è che in alcune regioni si è reintrodotta surrettiziamente la forma della dichiarazione sostitutiva ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, senza dubbio più comoda e semplice per i cittadini utenti. Va ricordato però che la forma della dichiarazione sostitutiva non può essere utilizzata nel caso si voglia



Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe

(Ente Morale Decreto del Ministero dell'Interno 19 luglio 1999)

riconoscere ai familiari la facoltà di esprimere una loro autonoma volontà. Non si possono esprimere volontà con la dichiarazione sostitutiva, ma solo riferire qualità personali, stati e fatti.

Nel caso si voglia mantenere la forma del processo verbale, limitare l'accesso ai soli comuni di decesso o di residenza (residenza di chi? del defunto, del dichiarante o di entrambi?) risulta assai penalizzante. Converrebbe almeno integrali come segue:

“... manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, del defunto o del dichiarante, oppure di domicilio del dichiarante.”

“2. Lett. d): la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;

Rimane irrisolta la problematica connessa ai soggetti che sono chiamati a rendere la dichiarazione in qualità di familiari e che versano in condizioni di impossibilità per vari motivi, come le persone inabili ma mai interdette (Alzheimer, ecc.) oppure irreperibili. Oggi si è costretti a ricorrere alla richiesta di provvedimento d'urgenza a norma dell'art. 700 del codice di procedura civile, che comunque non sempre viene concesso e richiede tempi non compatibili con le dinamiche funerarie.

Una ipotesi di soluzione potrebbe realizzarsi ispirandosi all'art. 4 del D.P.R. n. 445/2000, inserendo in aggiunta alla lettera d):

La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento e' sostituita dalla dichiarazione, contenente espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante.

“2. Lett. e): in difetto di coniuge, parenti o persone considerate nel comma 2, lettera c), la dichiarazione resa dall'amministratore di sostegno sulla volontà espressa in questo senso, qualora al beneficiario risulti essere stato nominato, ai sensi della legge 9 gennaio 2004, n. 6, anche quando tale incarico non risulti compreso nel decreto di nomina.

Così come formulato, lascia intendere che l'amministratore di sostegno sia quello della persona deceduta, che sarebbe chiamato a manifestare la volontà cremazionista dopo il decesso della stessa. Ma l'amministratore di sostegno cessa le sue funzioni con la morte del beneficiario, salvo gli aspetti legati al rendiconto e al patrimonio in funzione dell'eredità:

(Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 21 agosto 2013

Con la morte del beneficiario, l'amministratore cessa dalle funzioni e resta titolare della facoltà di compiere solo gli atti urgenti, nell'ambito dei quali possono includersi le spese funerarie; se, però, alle suddette spese vuol far fronte uno degli eredi, il G.T. non ha alcun potere autorizzatorio e l'amministratore alcuna facoltà di intervento).

Ne deriva che il dettato della lettera e) così come formulato può apparire illegittimo.

Al punto 3:

3. Nel caso di cittadini italiani deceduti all'estero e trasportati in Italia, le funzioni di stato civile di cui ai commi 1 e 2 sono assolte nel comune in cui il defunto è stato trasportato.

L'indicazione “nel comune in cui il defunto è stato trasportato” risulta troppo indefinita. Non di rado infatti all'arrivo in Italia sono più d'uno i Comuni dove il cadavere può essere eventualmente trasportato: quello d'arrivo (in aeroporto), quello di dimora, per le esequie in Italia, quello per la cerimonia religiosa o civile, quello di sepoltura, quello di cremazione, ecc.



Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe

(Ente Morale Decreto del Ministero dell'Interno 19 luglio 1999)

La normativa esistente, in specie gli artt. 27 e 29 del D.P.R. n. 285/1990, individua già un comune, ovvero quello definito “di destinazione” in Italia. Per i cadaveri provenienti da Paesi aderenti alla Convenzione di Berlino del 1937, il comune italiano è indicato nel passaporto mortuario, mentre per i cadaveri provenienti dagli altri Paesi, l'art. 29 fa obbligo al Consolato italiano di chiedere ed ottenere il nulla-osta dal comune **di destinazione**.

Al punto 4:

*4. La dispersione delle ceneri e l'affidamento delle ceneri ad un avente titolo sono consentite unicamente nel rispetto della volontà scritta del defunto risultante con le modalità del comma 2 lettere a) e b) e previa autorizzazione dall'ufficiale dello stato civile **del comune in cui debba avvenire**.*

I crematori non consegnano l'urna destinata all'affido o alla dispersione se non viene esibita la relativa autorizzazione. Se uno vuol disperdere le ceneri (o conservarle) in una località piuttosto distante dal luogo di decesso, gli interessati dovranno prima andare in quel Comune a farsi fare l'autorizzazione, tornare a prendere l'urna, ritornare nel luogo di dispersione.... in barba alla semplificazione! E i costi per la famiglia? E poi ancora: il mare non appartiene a nessun Comune: quale Comune rilascerà l'autorizzazione alla dispersione? Infine, andrebbe precisato che l'autorizzazione alla dispersione rilasciata dall'ufficiale dello stato civile è valida su tutto il territorio nazionale.

Al punto 5:

La dispersione delle ceneri è consentita unicamente con il conferimento dell'intero contenuto dell'urna nel cinerario comune...

Nel cinerario comune non è dispersione, ma conservazione indistinta!!! E poi, cosa se ne fa dell'urna vuota? Come smaltirla? E' consentita la dispersione in aria (fuochi artificiali???)

Chi esegue la dispersione trasmette entro trenta giorni attestazione della sua avvenuta esecuzione all'ufficiale dello stato civile che l'ha autorizzata.

Comunicazione entro trenta giorni dall'avvenuta dispersione: ma entro quanto tempo dall'autorizzazione deve essere eseguita la dispersione???

Al punto 7:

... l'affidatario individuato non intenda più conservare l'urna cineraria nel luogo appositamente destinato nella sua residenza o abitazione, essa va destinata alla sepoltura in cimitero di propria scelta.

Perché conservare l'urna solo nella abitazione o residenza?

In caso di recesso, perché solo sepoltura e non conferimento nel cinerario comune?

Al punto 8:

*... il prelievo a fini devozionali da parte del coniuge e di altri aventi diritto, di una simbolica porzione di ceneri che non può **singolarmente** superare i 20 centimetri cubici e **complessivamente** deve essere inferiore ai 100 centimetri cubici.*

Cosa vuol dire “singolarmente” e “complessivamente”???

È esclusa ogni forma di trasformazione delle ceneri.

Perché non consentire la trasformazione (diamanti) e costringere chi lo desidera a rivolgersi all'estero?



Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe
(Ente Morale Decreto del Ministero dell'Interno 19 luglio 1999)

Al punto 9:

*Il comune autorizza la cremazione dei resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione, (...) **previo assenso dei soggetti** di cui al comma 2, lettera c),...*

Si intende prescrivere l'unanimità dei soggetti, oppure la maggioranza?

Con quali modalità va reso l'assenso? E' consigliabile ricorrere alla dichiarazione sostitutiva ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Al Comma 8:

Nell'anagrafe nazionale della popolazione residente, istituita dall'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, è inserito, su richiesta delle persone interessate, un carattere alfanumerico identificatore qualora sia scelta la cremazione, la volontà alla dispersione delle ceneri, all'affidamento dell'urna cineraria a familiari e la loro accettazione da parte di questi ultimi, la volontà al prelievo di organi ai fini di trapianto terapeutico od altre destinazioni future del corpo. (...)

Non è chiaro se questo inserimento valga da solo come manifestazione di volontà oppure se prioritariamente debba sussistere manifestazione nelle forme previste, ovviamente solo nella forma scritta. Servirebbe chiarire poi quali siano gli adempimenti e a carico di chi, conseguenti a questo inserimento del carattere alfanumerico in ANPR, nel caso di decesso della persona interessata.

Ricapitolando le osservazioni sull'art. 18, il testo dello stesso potrebbe quindi risultare così rivisto:

Art. 18. - (Scelte ed autorizzazioni concernenti la cremazione)

1. *Attenendo la scelta della pratica funeraria all'ordinamento civile e le decisioni sulla destinazione delle ceneri da cremazione, quando vi sia la scelta della cremazione, ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, la presente legge garantisce una parità di trattamento ai cittadini italiani, indipendentemente dal luogo di residenza, decesso o destinazione finale.*

2. *L'articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130, è sostituito dal seguente:*

«Art. 3. (Autorizzazione alla cremazione)-- 1. L'autorizzazione alla cremazione di cadavere, prevista dall'articolo 74, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, dopo avere acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

In caso di cadavere derivante da esumazioni o estumulazioni straordinarie, la cremazione è autorizzata dall'ufficiale dello stato civile in cui si trova il cimitero; la certificazione medica che esclude il sospetto di reato è rilasciata dall'Autorità Sanitaria del luogo di decesso, sulla scorta delle registrazioni eseguite a norma dell'art. 1, c. 8, del D.P.R. n. 285/1990.

2. *L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o **riferita** dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:*

a) *la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa, avente data certa, del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;*

b) *l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa, avente data certa, del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle*



Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe
(Ente Morale Decreto del Ministero dell'Interno 19 luglio 1999)

associazioni di cui alla presente lettera, vale anche contro il parere dei familiari. Per le associazioni anzi dette che abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi del decreto del regolamento di cui al Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, l'anzidetta certificazione ha efficacia per l'intero territorio nazionale;

c) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà scritta ed avente data certa, da parte del defunto, la ~~volontà propria~~ **dichiarazione** del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza **del defunto o del dichiarante, oppure di domicilio del dichiarante, mediante dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000**. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile di comune diverso da quello del decesso, questi inoltra tempestivamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso. In difetto di coniuge e parenti di primo grado, al coniuge è equiparata la persona **convivente, che risulta tale a norma di legge vigente**, con cui il defunto abbia avuto stabile convivenza in via continuativa da almeno due anni;

d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette. **La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento e' sostituita dalla dichiarazione, contenente espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante.**

e) ~~in difetto di coniuge, parenti o persone considerate nel comma 2, lettera c), la dichiarazione resa dall'amministratore di sostegno sulla volontà espressa in questo senso, qualora al beneficiario risulti essere stato nominato, ai sensi della legge 9 gennaio 2004, n. 6, anche quando tale incarico non risulti compreso nel decreto di nomina.~~

3. Nel caso di cittadini italiani deceduti all'estero e trasportati in Italia, le funzioni di stato civile di cui ai commi 1 e 2 sono assolte nel comune **di destinazione del feretro in Italia** in cui il defunto è stato trasportato. Nel caso in cui nella documentazione sulla base della quale è avvenuto il trasporto del feretro non risultino indicazioni che consentano l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, chi richiama la cremazione è tenuto a documentare, in altre forme documentali, l'assenza di questi elementi cautelatamente ostativi.

4. La dispersione delle ceneri e l'affidamento delle ceneri ad un avente titolo sono consentite unicamente nel rispetto della volontà scritta del defunto risultante con le modalità del comma 2 lettere a) e b) e previa autorizzazione dall'ufficiale dello stato civile del comune **di decesso** in cui debba avvenire. **L'autorizzazione è valida su tutto il territorio nazionale.**

5. La dispersione delle ceneri è consentita unicamente con il conferimento dell'intero contenuto dell'urna nel cinerario comune od in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del Nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; è consentita la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi, purché non interferisca con attività umane. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui al comma 2, lettera b), a cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune. **La dispersione va eseguita entro trenta giorni dalla data di autorizzazione.** Chi esegue la dispersione trasmette entro trenta giorni attestazione della sua avvenuta esecuzione all'ufficiale dello stato civile che l'ha autorizzata.

6. L'avente titolo all'affidamento dell'urna cineraria è individuato per iscritto dal defunto. Può essere affidatario unicamente:

- a) il coniuge;
- b) la persona con cui il defunto abbia avuto stabile convivenza in via continuativa da almeno due anni.
- c) o, in difetto del coniuge o del convivente come specificato alla lettera b), ~~il parente più prossimo~~ **altra persona, ente o istituzione** individuato per iscritto dal defunto.

7. L'affidatario deve accettare tale individuazione nella disposizione a suo tempo scritta dal defunto. Quando manchi tale accettazione o nei casi in cui, successivamente, l'affidatario individuato non intenda più



Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe
(Ente Morale Decreto del Ministero dell'Interno 19 luglio 1999)

conservare l'urna cineraria nel luogo appositamente destinato nella sua residenza o abitazione **o altro luogo nella sua disponibilità**, essa va destinata alla sepoltura in cimitero di propria scelta.

Il luogo di conservazione dell'urna deve avere destinazione stabile e garantito contro ogni profanazione (teca, nicchia, vano, armadio, ecc.).

8. Fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento agli aventi diritto. L'interramento è effettuato con modalità e materiali diversi a seconda che costituisca una modalità di tumulazione ipogea, oppure una peculiare modalità di dispersione delle ceneri, nel qual caso trovano altresì applicazione le disposizioni della presente legge concernenti la dispersione delle ceneri. Qualora il defunto abbia manifestato la propria volontà alla dispersione, è consentito, all'atto della chiusura dell'urna dopo la cremazione, il prelievo a fini devozionali da parte del coniuge e di altri aventi diritto, di una simbolica porzione di ceneri che non può singolarmente superare i 20 centimetri cubici e complessivamente deve essere inferiore ai 100 centimetri cubici. A cura di chi sta provvedendo alla consegna dell'urna, le porzioni di ceneri prelevate devono essere inserite in contenitori infrangibili ed adeguatamente sigillati per prevenire lo spargimento di quanto contenuto. Tale circostanza viene attestata da chi consegna l'urna nel verbale di consegna della stessa, con la chiara identificazione dei familiari che hanno richiesto ed ottenuto il prelievo a fini devozionali. **È esclusa ogni forma di consentita la trasformazione delle ceneri se rispondete alla volontà del defunto risultante con le modalità del comma 2 lettere a) e b).**

9. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme o dei cadaveri.

10. Il comune autorizza la cremazione dei resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione, come definiti all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, quale sia lo stato di trasformazione, previo assenso **della maggioranza** dei soggetti di cui al comma 2, lettera c), ovvero nel caso in cui non sia pervenuta al gestore del cimitero alcuna disposizione precedente le operazioni cimiteriali da parte di soggetti di cui al comma 2, lettera c), se si sia data adeguata pubblicità. Per adeguata pubblicità è da intendersi la pubblicazione nell'albo pretorio del comune per novanta giorni di uno specifico avviso circa il trattamento previsto per i resti mortali da parte del comune.

11. Per gli impianti di cremazione di nuova costruzione è d'obbligo la predisposizione di una o più sale attigue ai crematori o nelle loro adiacenze, all'interno del cimitero, per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato».

3. All'articolo 6 della legge 30 marzo 2001, n. 130, i commi 1 e 2 sono abrogati.

4. La realizzazione di nuovi crematori, oltre gli esistenti, segue la programmazione di cui al piano regolatore cimiteriale di ATOC, prevista all'articolo 14, la quale nella valutazione dei nuovi insediamenti, congiuntamente deve considerare l'obiettivo di garantire tra un crematorio ed un altro una distanza, in linea d'aria, non superiore a 30 chilometri e di non creare eccessi di offerta sul mercato, capaci di influire negativamente sulla gestione economica degli impianti già esistenti.

5. Per l'affidamento della gestione dei crematori, essendo servizi cimiteriali, si richiama l'applicazione dell'articolo 16. Per i crematori esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, realizzati con finanza di progetto o di proprietà di associazioni cremazioniste senza scopo di lucro, la situazione di fatto esistente è equiparata ad affidamento di servizio pubblico locale per quel servizio.

6. All'articolo 7 della legge 30 marzo 2001, n. 130, il comma 2 è abrogato.

7. L'articolo 8 della legge 30 marzo 2001, n. 130, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. (Norme tecniche) -- 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge recante disciplina delle attività funerarie, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite le norme tecniche per la realizzazione e la conduzione dei crematori, relativamente ai limiti di emissione, agli impianti e agli ambienti tecnologici, nonché per la tracciabilità delle cremazioni.

2. Le bare destinate alla cremazione, a seguito di funerale, devono possedere le caratteristiche stabilite dall'articolo 24.

3. La cremazione di cadaveri e resti mortali portatori di elettrostimolatore cardiaco è sempre consentita, salvo non sia diversamente disposto dall'Asl, laddove abbia fondati sospetti di possibile contaminazione radioattiva».

8. Nell'anagrafe nazionale della popolazione residente, istituita dall'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, è inserito, su richiesta delle persone interessate, un carattere alfanumerico identificatore qualora sia scelta la cremazione, la volontà alla dispersione delle ceneri, all'affidamento dell'urna cineraria a familiari e la loro



Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe
(Ente Morale Decreto del Ministero dell'Interno 19 luglio 1999)

accettazione da parte di questi ultimi, **espressi nelle forme scritte di cui al presente articolo**, la volontà al prelievo di organi ai fini di trapianto terapeutico od altre destinazioni future del corpo. La richiesta, sempre revocabile con richiesta di contenuto diverso, è presentata al comune di residenza e ha ad oggetto unicamente la scelta o le scelte fatte, escludendosi ogni indicazione sulla motivazione, ed ha il solo fine di far risultare tale volontà, al momento del rilascio di una delle autorizzazioni considerate dall'articolo 74 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e successive modificazioni, nonché dalla presente legge.

Osservazione n. 9 – Adeguamenti

Il DDL non tiene conto di norme già esistenti, che incidono sulle procedure sia dell'accertamento di morte, sia della denuncia della causa di morte a mezzo di scheda Istat D4, disciplinate dal Regolamento di Polizia Mortuaria D.P.R. n. 285/1990.

Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", meglio conosciuta come Agenda Digitale, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 ed oggetto di ulteriori successive modifiche, prevede tra l'altro l'invio telematico dei certificati di cui all'articolo 74 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile, ovvero dell'accertamento di morte (o certificato necroscopico).

La procedura dovrebbe trovare compimento nell'ambito dei decreti attuativi in corso di emanazione e, allo stato, non dovrebbe interferire con il dettato normativo di questo DDL, salvo che non venga modificata la procedura per la dichiarazione di morte.

Diversamente, per la denuncia della causa di morte oggi disciplinata dall'art. 1 del D.P.R. n. 285/1990, già è prevista la sua trasmissione telematica nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 2014, n. 194 "Regolamento recante modalità di attuazione e di funzionamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro dell'ANPR alle anagrafi della popolazione residente." all'allegato D prevede:

L'ANPR rende disponibile il servizio di invio telematico delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita e dei certificati di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, che pervengono ai comuni con le modalità tecniche di cui al decreto del Ministro dell'interno previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Con il medesimo servizio di invio del certificato di morte di cui al citato articolo 74, è altresì inoltrata la denuncia della causa di morte di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

Se la denuncia della causa di morte (scheda Istat D4 e D5) deve essere trasmessa digitalmente, non è detto A CHI deve essere trasmessa.

Supponendo che, come detto sopra, la stessa contenga solo i dati sanitari della parte A, la trasmissione digitale potrà avvenire direttamente dal medico all'ASL ed all'ISTAT.

Oggi la scheda Istat giunge all'Ufficiale dello Stato Civile che forma l'atto di morte, veicolata da soggetti diversi, quali il dichiarante, l'incaricato dell'agenzia funebre, ecc., senza alcuna tutela sulla riservatezza dei dati sensibili e col rischio, com'è avvenuto, che durante il tragitto qualcuno se ne faccia delle fotocopie.



Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe
(Ente Morale Decreto del Ministero dell'Interno 19 luglio 1999)

Anche per la scheda Istat/D4 potrebbe quindi instaurarsi la procedura già adottata per l'evento nascita, laddove la vecchia scheda di rilevazione è stata scissa in due parti, di cui una, contenente dati statistici sanitari, trasmessa direttamente dal Centro nascita all'Istat e l'altra, trasformata in attestazione di nascita.

Andrebbe di conseguenza modificato il comma 7 dell'art. 1 del DPR n. 285/1990, pressappoco così:

*7. Copia della scheda di morte deve essere inviata **digitalmente**, entro trenta giorni, ~~dal comune ove è avvenuto il decesso~~ **dai medici di cui al comma 1** alla unità sanitaria locale nel cui territorio ~~detto comune~~ è ricompreso **il comune di decesso ed all'ISTAT**. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una unità sanitaria locale diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte alla unità sanitaria locale di residenza. Nel caso di comuni comprendenti più unità sanitarie locali, tali comunicazioni sono dirette a quella competente ai sensi del secondo periodo del comma 8.*

Infine, poiché l'art. 10 del DDL prevede la definizione a cura del Ministero per lo Sviluppo Economico, tra l'altro, anche di "d) Schemi uniformi per il territorio nazionale di autorizzazioni richiamate dalla presente legge o nei suoi provvedimenti attuativi", contemplando di sentire solamente le associazioni degli operatori imprenditoriali, questa Associazione ANUSCA si rende disponibile alla collaborazione nella predisposizione della modulistica, mettendo a disposizione la propria esclusiva esperienza diretta nei rapporti in ambito amministrativo con i cittadini utenti.

Grazie per l'attenzione.

29 gennaio 2016

Graziano Pelizzaro – esperto Anusca